

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 13 gennaio 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare – Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Giubilaro Dr. Aldo, Mastrandrea Dr. Gerardo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1 – APPELLO S.S. LAZIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. CHIEVO VERONA IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI MANFREDINI CHRISTIAN ED ERIBERTO DE CONCEICAO SILVA (LUCIANO SIQUERA DE OLIVEIRA)** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002)
- 2 - APPELLO A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. LAZIO IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI MANFREDINI CHRISTIAN ED ERIBERTO DE CONCEICAO SILVA (LUCIANO SIQUERA DE OLIVEIRA)** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti, respinge quello della S.S. Lazio e accoglie parzialmente quello dell'A.C. Chiedo Verona rideterminando un equo indennizzo da corrispondersi all'A.C. Chiedo Verona in complessivi Euro 1.100.000,00. Ordina l'incameramento della tassa reclamo versata dalla S.S. Lazio e la restituzione all'A.C. Chievo Verona.

.....

3 – APPELLO DELL'ALLENATORE CAPELLO FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com.Uff. n. 173 del 12.12.2002)

La C.A.F. accoglie parzialmente l'appello dell'allenatore Capello Fabio riducendo ad Euro 10.000,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa.

.....

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare – Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Sperandio Dr. Sandro – Componenti; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

4 – APPELLO DEL CALCIATORE PRIVITERA GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 26.4.2002)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'appello del calciatore Privitera Gaetano come sopra proposto.

.....

5 – APPELLI DEL SIG. PREZIOSI ENRICO E DEL COMO CALCIO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE 8.11.2002), NONCHE' DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DELL'11.11.2002) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com.Uff. n. 150 del 2.12.2002)

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti li respinge. Ordina l'incameramento delle tasse versate.

Publicato in Roma il 14 gennaio 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro